

## STATUTO

### OMNIA EXECUTIONES ASSOCIAZIONE CULTURALE

---

#### ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E PRINCIPI

1. E' costituita un'Associazione di persone senza scopo di lucro, denominata "OMNIA EXECUTIONES Associazione Culturale" (in sigla OXE).
2. L'Associazione riconosce quali valori fondamentali il dialogo costruttivo tra le diverse categorie degli operatori del mondo della Giustizia e la loro disponibilità ad una cooperazione concreta, per quanto nel rispetto dei differenti ruoli, quale via privilegiata per tentare di conseguire un concreto recupero di efficienza delle istituzioni giudiziarie. Costituisce, altresì, un importante valore la cooperazione ed il reciproco scambio e confronto tra gli Associati

#### ARTICOLO 2 – SCOPI SOCIALI


1. L'Associazione promuove l'effettiva cooperazione tra gli operatori del diritto, a prescindere dal ruolo professionale ricoperto, per una visione il più possibile condivisa di un Servizio Giustizia efficiente; è indipendente, apolitico, apartitico, aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, condizioni sociali ed economiche; persegue, senza scopo di lucro, finalità di istruzione, formazione e ricerca scientifica, raccogliendo, organizzando, diffondendo ed elaborando le esperienze processuali e le prassi applicative in Italia e all'estero, nel campo del diritto ed in particolare, a titolo esemplificativo, del diritto processuale civile, delle procedure esecutive individuali e concorsuali e delle prassi applicative.
2. A tal fine l'Associazione, tra le proprie attività prevede:
  - l'organizzazione di corsi di approfondimento, anche sotto forma di *masters* o di *stages*, convegni, dibattiti, conferenze e simili;
  - la diffusione dei risultati delle attività svolte con ogni mezzo di comunicazione, tra cui, a titolo esemplificativo, Internet, riviste specializzate e pubblicazioni.

#### ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di cui all'articolo 8, da eventuali sovvenzioni o donazioni di enti pubblici e privati, nonché dai beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'Associazione.

#### ARTICOLO 4 – SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Milano 3, Basiglio (MI), Palazzo dei Cigni snc, presso lo studio dell'avv. Mara Calembò
2. L'Associazione può istituire altrove, anche all'estero, una o più sedi secondarie.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare la modifica della sede, purché all'interno del Circondario del Tribunale di Milano, senza che ciò comporti modifica dello statuto, con l'obbligo di far ratificare la modifica in occasione della prima Assemblea.



#### ARTICOLO 5 – DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

#### ARTICOLO 6 - COMPOSIZIONE

1. Dell'Associazione fanno parte, con ogni diritto, gli Associati ordinari.
2. Essi sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo e tutti coloro che saranno successivamente ammessi, secondo le modalità previste dall'articolo 7
3. Possono aderire all'Associazione avvocati, magistrati, commercialisti, notai, professori universitari, altri professionisti iscritti agli albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio, laureati in materie giuridiche ed economiche, cultori e studiosi della materia, incluse associazioni senza scopo di lucro, che abbiano una comunanza di interessi con gli scopi dell'Associazione.
4. Con delibera unanime del Consiglio Direttivo possono essere nominati Soci d'Onore, senza obbligo di pagamento delle quote sociali, ma che godranno di tutti i diritti degli altri Associati, ad esempio personalità del mondo giuridico che si siano distinte nelle materie di interesse dell'Associazione.

#### ARTICOLO 7 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI


1. Ogni interessato, compreso nelle categorie di cui all'art.6 co. 3, può proporre al Consiglio Direttivo la propria adesione.
2. Ogni Associato può proporre al Consiglio Direttivo nuove adesioni, con il consenso scritto degli interessati.
3. Il Consiglio Direttivo decide, tenendo presenti le finalità e gli interessi dell'Associazione, entro novanta giorni dalla proposta.
4. Per l'approvazione è necessario il voto favorevole di almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 8 -DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati assumono l'impegno di contribuire al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.
2. Essi sono tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione.
3. Essi sono obbligati al versamento della quota di ammissione, delle quote di adesione annuali entro la data del 31 marzo di ciascun anno, nonché della quota di partecipazione alle singole iniziative.

#### ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di Associato si perde per recesso oppure a seguito di gravi violazioni dei doveri indicati nell'articolo 8, tra cui il mancato versamento delle quote di adesione per almeno una annualità.
2. Il recesso è regolato dal disposto dell'articolo 24 del codice civile.

The bottom of the page features three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is 'Stefano Merlo', the middle one is 'Simone Romeo', and the third one on the right is a more stylized signature. A small number '2' is written to the right of the third signature.

3. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza indicata nell'articolo 7, su proposta di uno o più Associati o per autonoma iniziativa, dopo aver contestato le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni.
4. Se il fatto riguarda un componente del Consiglio Direttivo, la perdita della qualità di Associato, che comporta la perdita della carica sociale, deve essere deliberata con il voto favorevole di tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI




1. Gli Associati, solo se in regola con il pagamento delle quote sociali, godono dell'elettorato attivo e passivo e votano nell'Assemblea.
2. Essi altresì partecipano alle iniziative dell'Associazione, nei termini stabiliti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 11 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere. Potrà, altresì, essere nominato un Revisore.
2. Il Presidente, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili

#### ARTICOLO 12 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, costituita da tutti gli Associati, è l'organo deliberante
2. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, su convocazione del Presidente, con preavviso scritto (anche a mezzo e - mail o fax) di almeno cinque giorni e su ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del Direttivo ed eventualmente del Revisore, all'elaborazione del programma annuale delle attività, all'emanazione delle disposizioni di massima al Consiglio Direttivo per la sua attuazione ed all'approvazione dei bilanci.
4. In via straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente con preavviso scritto a mezzo e - mail o fax, di almeno cinque giorni, per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci.
5. L'Assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. La rappresentanza in Assemblea può essere conferita con delega scritta ad altro Associato. Ogni Associato non potrà essere portatore di un numero superiore a 4 deleghe.
8. L'elettorato attivo spetta agli Associati salva la disposizione dell'articolo 10, comma 1.



#### ARTICOLO 13 – PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, che presiede, e sovrintende al generale andamento dell'attività dell'Associazione
3. Sottopone annualmente all'Assemblea una relazione, approvata dal Consiglio Direttivo, sull'attività svolta ed i rendiconti consuntivo e preventivo, anch'essi approvati dal Consiglio Direttivo e corredati dal parere del Revisore, ove nominato.
4. Deve essere scelto tra gli Associati che abbiano tale qualità da almeno dodici mesi.
5. In caso di assenza o di impedimento o di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono svolte interinalmente dal Vicepresidente, che convoca l'Assemblea entro i novanta giorni successivi per la nomina del Presidente ed eventuali delibere conseguenti. Nei confronti dei terzi, la sottoscrizione del Vicepresidente che ne esercita le funzioni implica accertamento dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.


#### ARTICOLO 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un ulteriore componente. Nel Consiglio vengono successivamente eletti il Segretario ed il Tesoriere. Il componente diverso dal Presidente e dal Vicepresidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei partecipanti.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e delibera per tutte le questioni non espressamente riservate ad altri organi.
3. In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo del componente diverso dal Presidente e dal Vicepresidente, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione, scegliendolo tra gli Associati che abbiano tale qualità da almeno sei mesi, oppure rimetterne la sostituzione alla prima Assemblea successiva, anche straordinaria.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento di tutti e tre i membri del Consiglio
5. Alle riunioni del Consiglio può assistere, senza diritto di voto, qualsiasi Associato. Non vi è tuttavia obbligo di notificare avviso dello svolgimento di esse a coloro che non fanno parte del Consiglio.
6. Il Consiglio Direttivo fornisce all'Assemblea indicazioni in ordine alle attività da compiere, anche avvalendosi, quando lo ritenga opportuno, della collaborazione di uno o più tra gli altri Associati, anche per singole iniziative.
7. Il Consiglio Direttivo può attribuire o delegare ad uno dei suoi componenti facoltà e prerogative specifiche in relazione alle singole attività. Tale attribuzione o delega è revocabile in qualsiasi momento.

#### ARTICOLO 15- IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi previsti dallo statuto.

#### ARTICOLO 16 - IL SEGRETARIO



4

1. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. Egli promuove e coordina, in esecuzione del programma approvato dal Consiglio Direttivo, tutte le iniziative necessarie per il conseguimento degli scopi dell'Associazione
3. Egli è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 17 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. Detiene, secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo, la cassa dell'Associazione e ne custodisce il patrimonio, curando altresì la riscossione delle quote sociali, che dovranno essere versate dai singoli Associati entro i termini stabiliti. Tiene la contabilità dell'Associazione, anche avvalendosi di un Professionista esterno.

#### ARTICOLO 18 - IL REVISORE

1. Il Revisore dei Conti, ove nominato, controlla l'Attività del Tesoriere e la contabilità dell'Associazione.
2. Il Revisore non può far parte del Consiglio Direttivo

#### ARTICOLO 19 - ESTINZIONE

1. In caso di estinzione dell'Associazione, la liquidazione e la destinazione di ogni attività patrimoniale sarà effettuata dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni dell'Assemblea e fatte salve le disposizioni di legge in materia.
2. Il patrimonio sarà preferibilmente devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
3. E' in ogni caso esclusa, sia nel corso della vita dell'Associazione, che al momento dello scioglimento di essa, la distribuzione, diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

#### ARTICOLO 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le clausole dello statuto possono essere modificate dall'Assemblea, con la maggioranza di un terzo degli aventi diritto al voto

#### ARTICOLO 21- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto nello Statuto o nell'Atto Costitutivo si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.



